

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

54.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):		GIOVANNINI	744
· Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 (3190)	742	PATRINI	745
PRESIDENTE	742, 743	Proposta di legge (Rinvio):	
AZZARO, <i>Relatore</i>	742	BONIFAZI ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (2994)	746
D'AREZZO, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	743	PRESIDENTE	746
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	743	FERRARI AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>	746
RAFFAELLI	742	RAFFAELLI	746
Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2479)	744	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	744, 745	PRESIDENTE	747
BORGHI	745		

La seduta comincia alle 9,30.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria, sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 (3190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 ».

L'onorevole Azzaro ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

AZZARO, *Relatore*. Nel corso della lunga discussione avvenuta su questo provvedimento, alcuni di noi hanno espresso riserve sulla opportunità che la Cassa depositi e prestiti, quale istituto di credito, fosse autorizzata a concedere le anticipazioni all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per colmare il *deficit* di gestione del 1968.

Sono convinto che le riserve che noi avevamo avanzate siano fondate, anche se è vero che per le sovvenzioni all'Amministrazione postale la Cassa depositi e prestiti utilizzerebbe non il risparmio postale, che verrebbe utilizzato soltanto per i compiti d'istituto, ma le gacenze dei conti correnti postali, cioè quelle somme che momentaneamente detiene in attesa di versarle a coloro i quali hanno operato in conto corrente.

Dalla documentazione che mi è stata fornita ho potuto constatare che il problema discusso in questo momento è perfettamente inutile, dal momento che nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970 e 1971, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni e precisamente: 128 miliardi

di lire per l'anno finanziario 1970 e 87 miliardi di lire circa per l'anno finanziario 1971.

È evidente che se questa Commissione per pura ragione accademica espungesse dal provvedimento questa autorizzazione che riguarda soltanto 32 miliardi di lire, non farebbe altro che affermare un principio inoperante, dal momento che la Cassa depositi e prestiti con l'approvazione dei bilanci è autorizzata ad erogare circa 200 miliardi di lire, a copertura dei disavanzi per gli anni 1970 e 1971.

Pertanto, anche se ritengo perfettamente valida la considerazione circa l'impossibilità di utilizzare giacenze per prestiti trentacinquennali, mantenendo le riserve sulla impossibilità e inopportunità che la Cassa depositi e prestiti venga chiamata a sovvenzionare i disavanzi delle Amministrazioni dello Stato, desidero segnalare questa anomalia alla Commissione affinché se ne tenga conto nell'esame del bilancio per l'anno finanziario 1972: in quella occasione la nostra Commissione dovrà porre un fermo a questa situazione che riteniamo anomala e quindi non più suscettibile di trovare collocazione in un disegno di legge.

Pertanto, signor Presidente, se i membri della Commissione sono d'accordo, io direi di approvare il provvedimento al nostro esame, i cui limiti formali diventano sempre più evidenti, nel testo presentato dal Governo, con l'intenzione di riprendere l'argomento in occasione della discussione del bilancio dello Stato.

RAFFAELLI. L'onorevole Azzaro è consapevole che il ricorso alla Cassa depositi e prestiti è un ricorso eccezionale e anche anomalo, però ci ha anche detto che se noi ora modificassimo questo disegno di legge non modificheremmo una serie di norme successive.

La soluzione che noi avevamo proposta in via formale ha un contenuto politico; cioè noi vogliamo che la legge di bilancio sia chiara e che il disavanzo delle poste sia imputato a quello dello Stato e non spezzettato in tanti disavanzi solo perché quella data azienda ha una particolare configurazione giuridica che prevede una certa autonomia.

Inoltre siamo del parere che la copertura del disavanzo debba essere affidata ad una manovra corretta, quindi mediante ricorso dello Stato al mercato finanziario.

Noi ci troviamo, dunque, di fronte a questo disegno di legge e l'unica cosa da fare, onorevole relatore, è di evitare in via pratica che con questo disegno di legge, almeno per l'esercizio finanziario cui si riferisce, si abbia un ricorso alla Cassa depositi e prestiti per tutte le ragioni che lei ha illustrato. Tale soluzione non può essere adottata se non con l'impegno del Ministro del tesoro, responsabile anche giuridicamente della gestione della Cassa depositi e prestiti, e del Ministro delle poste e telecomunicazioni, il quale, a mio avviso, deve aver avuto assicurazione che l'approvvigionamento di questo disavanzo sarà effettuato tramite il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Ma se non è zuppa e pan bagnato! Anche il Consorzio di credito ha ben precisi fini istituzionali.

Per questi motivi noi chiediamo al Governo di assumere un preciso impegno affinché sia evitato il ricorso alla Cassa depositi e prestiti per coprire il disavanzo dell'anno 1968.

D'AREZZO, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Ringrazio l'onorevole Azzaro e l'onorevole Raffaelli per le loro considerazioni.

Dopo un'accurata analisi ci siamo convinti che si tratta soltanto di correggere una anomalia in quanto manca nel vecchio testo di autorizzazione la dizione esatta relativa alla Cassa depositi e prestiti.

Successivamente abbiamo constatato che la Cassa depositi e prestiti potrebbe finanziare mutui all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni soltanto se le giacenze di cassa glielo permettessero, tanto è vero che dal 1966 ad oggi non siamo stati gratificati di alcun mutuo.

Desidero ricordare inoltre che il Ministero delle poste e telecomunicazioni avrebbe diritto quanto meno a delle sovvenzioni di tesoreria, anche per le funzioni altamente sociali che svolge nel paese.

Il Ministero delle poste e telecomunicazioni, che è strutturato in forme aziendali, svolge i suoi compiti con costi politici, non economici; infatti dei nostri diecimila uffici ben seimila o settemila sono situati nelle zone più sperdute del nostro paese, nelle quali i costi sono assai superiori ai benefici.

Infine abbiamo constatato che il Ministero delle poste e telecomunicazioni non può, per il momento, emettere obbligazioni perché la manovra richiederebbe l'esistenza di uffici

altamente specializzati. La stessa emissione di obbligazioni rispetto ai risparmi postali, per le questioni connesse ai tassi d'interesse creerebbe notevoli disfunzioni.

Per quanto riguarda i bilanci siamo costretti, attualmente, a ricorrere a prestiti, ma io spero si giungerà presto a porre in grado il Ministero delle poste di giungere al pareggio del bilancio per l'anno 1972; basterebbe soltanto che quei famosi miliardi dei telefoni dello Stato, dei quali siamo portatori attivi, venissero riassegnati alla nostra Amministrazione.

Per questi motivi chiedo alla Commissione di approvare il disegno di legge in discussione.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non è attualmente in grado di assumere gli impegni richiesti dall'onorevole Raffaelli.

Propenderei piuttosto, secondo la richiesta del relatore, per un riesame del problema in sede di discussione del bilancio 1972. Oggi siamo ancora vincolati dal bilancio per il 1971, nonché da quelli per il 1969 e per il 1970.

Desidero inoltre suggerire di dare al Ministero delle poste e telecomunicazioni la possibilità di rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti per queste giacenze particolari, che non incidono sull'attività istituzionale della Cassa depositi e prestiti di modo che lo intervento di quest'ultima resta subordinato all'ammontare di tali giacenze ed alla valutazione che, in un determinato momento, si può fare della quota disponibile per l'impiego. In base alle giacenze ed al ritmo del flusso è possibile o no concedere mutui. Data la natura di queste giacenze, che sono soggette a continue fluttuazioni, questi fondi non possono essere investiti in operazioni a lungo termine se non nella misura che la esperienza ha dimostrato essere più sicura.

Quindi, stando così le cose, ritengo sia opportuno approvare il provvedimento e rivedere tutta la questione al momento della approvazione del nuovo bilancio. Ma allo stato attuale penso sia opportuno e legittimo, in questa fase, lasciare questa possibilità alla Amministrazione postale di attingere a queste giacenze presso la Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammortare di lire 32.072.147.240, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio al 1° gennaio 1970.

Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente mutuante con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del ministro stesso.

L'onere relativo alle anticipazioni e ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

ART. 2.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo nonché quelle che saranno emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1969, in forza dell'articolo 76 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Abolizione del dibattito per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1956, n. 723 », approvato dalla V Commissione permanente del Senato. L'onorevole Giovannini si era riservato di sciogliere talune riserve della sua parte politica in ordine a questo disegno di legge.

GIOVANNINI. Abbiamo esaminato attentamente la posizione del Governo, come ci è stata riconfermata nella seduta di ieri, ma siamo arrivati alla valutazione nettamente contraria a questa posizione.

Purtroppo dobbiamo rammaricarci del tempo trascorso inutilmente, perché se è vero che il Governo presentò nel giugno del 1969 al Senato il disegno di legge n. 745, è pur vero che questo provvedimento è stato portato molto per le lunghe, non certo per colpa della nostra parte politica, la quale aveva fatto dei rilievi sia per quanto riguarda la copertura dell'onere che non era nemmeno evidenziato, sia per quanto riguarda il merito del provvedimento in quanto esso da luogo a vantaggi vistosi per gli importatori italiani che fruiranno e che potranno fruire di un rimborso ingiusto.

Durante tutto questo tempo abbiamo tentato di rimediare cercando di convincere il Governo ad accogliere alcuni nostri emendamenti, ed il Governo non ha receduto dalla sua negativa. Comunque, mi permetto di ricordare alla Commissione, perché essa valuti attentamente e responsabilmente la necessità o quanto meno la opportunità di accoglierli.

Presentammo a suo tempo un emendamento principale tendente a modificare l'ultimo comma dell'articolo 1 in questo senso: « La disposizione di cui al precedente comma si applica dalla data di entrata in vigore

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1971

della presente legge»; comunque presentiamo anche un emendamento subordinato tendente ad aggiungere all'articolo 1 le seguenti parole: « Non verrà dato luogo a rimborso dei diritti già percetti dalla Amministrazione delle dogane a tutto il 1970 ».

Per concludere rinnovo l'invito agli onorevoli colleghi di voler accogliere gli emendamenti che ho testé ricordato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PATRINI. Mi dichiaro contrario agli emendamenti presentati dall'onorevole Giovannini.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ho già esposto ieri il motivo per cui il Governo è contrario all'emendamento principale e all'emendamento subordinato, in quanto in sede giudiziaria gli interessati potrebbero naturalmente e ragionevolmente rivalersi, e quindi ottenere il rimborso previsto dalle norme comunitarie: norme che sono state ribadite nella loro validità nei confronti di tutti i Paesi della comunità dalla stessa Alta Corte di giustizia con una precisa pronuncia al riguardo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

È abolito il diritto per i servizi amministrativi sulle merci importate dall'estero, istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, quando le merci stesse rispondano alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunità europee istituite con i Trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203.

La disposizione del precedente comma si applica alle merci per le quali la relativa dichiarazione d'importazione è stata accettata successivamente al 30 giugno 1968.

L'onorevole Raffaelli ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma premettere le parole:* dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

L'onorevole Raffaelli ha presentato un emendamento soppressivo del secondo comma. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Dichiaro precluso dalle precedenti votazioni il seguente emendamento Giovannini.

« La disposizione di cui al precedente comma si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Giovannini ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo in comma:

« Non si farà luogo a rimborso dei diritti già percetti dalla amministrazione delle dogane a tutto il 1970 ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunità europee, istituite con i Trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Per tutti i casi non contemplati negli articoli 1 e 2, il diritto per i servizi amministrativi e il diritto di statistica sono aboliti a decorrere dalla data del 1° gennaio 1971.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« Per tutti i casi non contemplati dagli articoli 1 e 2, il diritto per i servizi ammi-

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1971

nistrativi e il diritto di statistica sono aboliti dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

PATRINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo, di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo, che diviene il quarto, proposto dal Relatore, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso avviso favorevole:

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37 miliardi per l'anno finanziario 1971, si provvede:

quanto a lire 9 miliardi, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970;

quanto a lire 28 miliardi, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al medesimo capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Bonifazi ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (2994).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonifazi, Ama-

dei Leonetto, Zucchini, Guerrini Rodolfo, Tognoni, Biagini, Caponi e Tani: « Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Ha chiesto di parlare il Ministro del tesoro Ferrari Aggradi. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro del tesoro*. Il Governo riconosce la validità della proposta di legge in discussione perché ritiene che il settore del credito all'agricoltura meriti particolare cura ed attenzione. In via di principio è favorevole al provvedimento, ma nutre una preoccupazione: quella relativa ai rapporti fra il Monte dei Paschi e l'Istituto regionale di credito agrario.

Il Governo intende risolvere tale questione o ripartendo le zone in modo da affidare al Monte dei Paschi la responsabilità al di fuori della regione Toscana oppure dando questa autorizzazione al Monte dei Paschi, ma senza correre il rischio di esautorare l'Istituto regionale di credito agrario.

Mi propongo di sciogliere ogni riserva nel corso della prossima seduta e chiedo pertanto un breve rinvio della discussione.

RAFFAELLI. Prendo atto della dichiarazione del Ministro del tesoro, che si pone nella scia delle ragioni che hanno mosso i proponenti a porre questo problema.

Per tranquillizzare il Governo devo ricordare che la situazione che si verrebbe a creare in talune zone dell'Italia centrale, nel caso in cui questa proposta di legge fosse approvata, esiste già in tutte le altre zone dell'Italia là dove operano istituti di diritto pubblico.

La necessità pratica è quella di rendere più capillare l'erogazione del credito agrario.

Non ho comunque nulla in contrario alla iscrizione di questo argomento ai primi punti dell'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 » (3190).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	18
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica

26 giugno 1965, n. 723 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2479).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	18
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Beccaria, Bima, Borraccino, Botta, Cascio, Castellucci, Catella, Cirillo, Colombo Vittorino, De Ponti, Giovannini, Lepre, Martelli, Miroglio, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Raffaelli, Serrentino, Specchio, Vespignani, Vicentini, Zamberletti.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO